

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2001717**
Data: **09/03/2017**

Oggetto: **versamento tassa annuale vidimazione libri sociali anno 2017**
Allegati: **NO**

VERSAMENTO TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANNO 2017

Gentile Associato,

come ogni anno le sole società di capitali (S.r.l., S.p.a., ecc.) devono provvedere, **entro giovedì 16 marzo 2017**, al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri contabili.

L'ammontare della tassa è determinato nella misura forfetaria di:

- **Euro 309,87**, se il capitale sociale è inferiore o uguale, alla data del 1° gennaio 2017, ad Euro 516.456,90;
- **Euro 516,46**, se il capitale è superiore, alla data del 1° gennaio 2017, ad Euro 516.456,90.

Si ricorda che anche le società di capitali in liquidazione ordinaria sono tenute al versamento della tassa oggetto della presente circolare.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite l'utilizzo del modello F24, con modalità telematiche ed eventualmente tramite intermediari, indicando il **codice tributo 7085** "Tassa annuale vidimazione libri sociali" (Sezione Erario) e **l'anno di riferimento** nella forma AAAA (**2017**). L'importo della tassa potrà essere compensato con eventuali crediti disponibili.

RAVVEDIMENTO

In caso di **omesso** o **tardivo versamento** della tassa annuale sui libri e registri sociali, si applica la **sanzione amministrativa dal 100% al 200%** della stessa tassa, con un minimo di € 103 (art. 9, D.P.R. n. 641/1972).

L'**omesso**, **insufficiente** o **tardivo** versamento della tassa annuale può essere regolarizzato ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 193/2016 convertito con modifiche dalla Legge n. 225/2016). In tal caso devono essere versati:

- con il modello F24, la **tassa annuale maggiorata** degli **interessi legali** (con maturazione giornaliera) pari allo **0,1%** annuo (dall'1.1.2017; fino al 31.12.2016 era lo 0,2%), utilizzando il codice tributo 7085;
- con il modello F23, la **sanzione ridotta** utilizzando il codice tributo 678T (campo 11), il codice ufficio RCC (campo 6), e la causale SZ (campo 9).

Si segnala che per regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale non è possibile usufruire del c.d. **ravvedimento "sprint"** (art. 13, co. 1, D.Lgs 471/1997, - regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza con un'ulteriore riduzione della sanzione): infatti, tale istituto, è previsto solo se la sanzione amministrativa da irrogare è pari al 30% dell'importo non versato.

Si ricorda, infine, che la tassa annuale è deducibile ai fini delle imposte IRES e IRAP ed è dovuta a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine.

Cordiali saluti

Per **A.GI.SCO**.

Studio Bondavalli

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it